

XVII legislatura

PROVVEDIMENTI PREVISTI dal decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 11:

Attuazione della direttiva 2013/1/UE recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

- XXIII -



LENTE DI INGRANDIMENTO

INDICE

PREMESSA	5
TABELLA DEI PROVVEDIMENTI PREVISTI DAL DECRETO	
LEGISLATIVO 13 FEBBRAIO 2014, N. 11, ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA	
2013/1/UE RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 93/109/CE	
RELATIVAMENTE A TALUNE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI	
ELEGGIBILITÀ ALLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO PER I	
CITTADINI DELL'UNIONE CHE RISIEDONO IN UNO STATO MEMBRO DI CUI	
NON SONO CITTADINI	5

Servizio per la qualità degli atti normativi Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi



PREMESSA

La presente collana, LENTE DI INGRANDIMENTO, intende presentare alcuni testi normativi mettendo in evidenza - con un ingrandimento, appunto - gli aspetti che disciplinano il flusso di informazioni fra Parlamento e Governo.

Già con i Focus mensili, l'Ufficio dell'Osservatorio per l'attuazione degli atti normativi segnala l'incidenza delle relazioni che vengono presentate in Parlamento non solo dal Governo ma anche da altri enti non governativi.

In questa Collana, invece, si vuole sezionare più analiticamente una legge prendendo in esame un campo di attività più vasto e più ampie tipologie di adempimenti. In tal modo si intende dare anche risalto alla più variegata attività di comunicazione, di informazione o di carattere documentale per sottolineare quanto la relazione Parlamento - Governo presenti numerosi risvolti e sfaccettature, consentendo al Parlamento di acquisire informazioni utili per lo svolgimento dell'attività legislativa.

Dopo un anno dall'avvio della Collana editoriale

LENTE DI INGRANDIMENTO è stata inaugurata la Sezione "Zoom":

In essa troveranno collocazione, in corrispondenza di ciascuna legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale a decorrere dall'anno 2014, le tabelle riepilogative degli adempimenti da esse previsti.

Si vuole, in tal modo, dare sistematicità alla segnalazione degli atti normativi secondari previsti dalle leggi approvate, riservando alla Collana editoriale originaria la pubblicazione di dossier che censiscono, limitatamente ad alcune leggi, gli adempimenti effettuati, a conclusione di un apposito monitoraggio.



Servizio per la qualità degli atti normativi Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi

TABELLA DEI PROVVEDIMENTI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 13 FEBBRAIO 2014, N. 11¹,

Attuazione della direttiva 2013/1/UE recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno stato membro di cui non sono cittadini

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 1, co. 1, lett. <i>d</i>) ²	Ministro dell'interno		Decreto che designa un referente incaricato di ricevere e trasmettere tutte le informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 9-bis. ³ Il nominativo del referente e le modifiche che lo riguardano sono comunicati alla Commissione europea ai fini della tenuta dell'elenco dei referenti degli Stati membri

Deliberato il 25 febbraio 2014

_

¹ Il decreto legislativo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2014, entra in vigore l'11 marzo 2014.

² In realtà il riferimento normativo è il comma 9-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

³ Il comma 7 disciplina l'invio da parte dell'ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d'appello, al referente di cui al comma 9-ter, della dichiarazione di cui al comma 6; successivamente il referente invia la dichiarazione al referente dello Stato membro d'origine del dichiarante ai fini della verifica del diritto di eleggibilità a parlamentare europeo, secondo il proprio ordinamento interno. Il comma 9-bis disciplina la trasmissione delle informazioni richieste dal referente di altro Stato membro sul possesso dell'eleggibilità in Italia a parlamentare europeo dei cittadini italiani che intendono candidarsi in tale stato di residenza, dal referente di cui al comma 9-ter al comune italiano indicato nella dichiarazione di cui al comma 6, ovvero al comune di iscrizione anagrafica, entro le 48 ore successive alla ricezione. La dichiarazione disciplinata dal comma 6 è quella che deve essere prodotta dal cittadino di altro Stato membro dell'Unione che intenda presentare la propria candidatura (ex art. 4 legge n. 18 del 1979) alla cancelleria della Corte d'appello competente, oltre alla documentazione richiesta per i candidati nazionali.



Servizio per la qualità degli atti normativi Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi

Fascicoli pubblicati in questa collana editoriale

(disponibili anche sul sito internet del Senato)

- N. XXIII XVII. Provvedimenti previsti dal decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 11: Attuazione della direttiva 2013/1/UE recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.
- N. XXII XVII. Provvedimenti previsti dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9: Interventi urgenti di avvio del piano 'Destinazione Italia', per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed Expo 2015.
- N. XXI XVII. Provvedimenti previsti dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.
- N. XX XVII. Provvedimenti previsti dal decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8: Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.
- N. XIX XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7: Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244.
- N. XVIII XVII. Provvedimenti previsti dal decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
- N. XVII XVII. Provvedimenti previsti dal decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.
- N. XVI XVII. Manovra di bilancio 2014.
- N. XV XVII. Provvedimenti previsti dall'A. S. n. 1061: Istituzione del marchio "Italian Quality".
- N. XIV XVII. Adempimenti previsti dal "decreto istruzione": decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
- N. XIII XVII. Nota breve sul "decreto IMU".
- N. XII XVII. Agenda digitale italiana (Parte II).
- N. XI XVII. Le tante cose "da fare" nel "decreto del fare": decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Parte II (Modifiche apportate nell'iter parlamentare).
- N. X XVII. Le tante cose "da fare" nel "decreto del fare": decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Parte I.
- N. IX XVII. Agenda digitale italiana (Parte I Primi provvedimenti attuativi).
- N. VIII XVII. Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (Adempimenti relativi al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, a sette mesi dalla sua entrata in vigore).